



COMUNE DI ORTUERI

Provincia di Nuoro

08036 Ortueri - Via Cavallotti,12 - tel. 078466223 fax 078466406
protocollo@pec.comune.ortueri.nu.it
<http://www.comune.ortueri.nu.it>

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 15 del 29-09-2020	Oggetto: Approvazione delle aliquote della nuova IMU anno 2020
-------------------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di settembre alle ore 19:00 nella Sala Consiliare del Comune di Ortueri, si è riunito il Consiglio Comunale, in Prima convocazione, seduta Straordinaria.

Sono intervenuti:

Carta Francesco	P	Scanu Laura	P
Lampis Danilo	A	Loi Giuseppe Alessandro	A
Bonu Mauro	P	Loddo Valentina	P
Crobu Davide	P	Casula Debora	P
Pusceddu Stefano	P	Perra Monica	A
Urru Leonardo Michele	P	Tolu Antonio	P

risultano presenti n. 9 e assenti n. 3.

Assiste Segretario Comunale Dott. Roberto Sassu

Il Sindaco Francesco Carta, sulla base dell'appello nominale dei Consiglieri presenti effettuato dal Segretario Comunale, constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e ne assume la Presidenza, invitando i consiglieri a deliberare in merito alla proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione n.18 del 22 settembre 2020 del Responsabile del Servizio Finanziario.

Premesso che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la "nuova" 'IMU', a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Considerato che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della "nuova" IMU.

Preso atto che i presupposti, della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili.

Verificato che la norma richiamata ha assoggettato all’IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento.

Rilevato che, ai sensi della sopraddetta norma, l’imposta si applica sugli immobili presenti sul territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

Verificato che, ai sensi 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli.

Preso atto che ai sensi dell’art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell’imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU.

Evidenziato che al successivo comma 743 sono individuati i soggetti passivi, individuandoli anche per particolari casistiche, quali in caso di presenza di contratto di leasing o di aree demaniali date in concessione.

Atteso che il comma 744 conferma la quota di imposta riservata allo Stato, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo “D”, ad eccezione dei “D/10”, riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, replicando quanto vigente con la precedente IMU.

Evidenziato che per la determinazione della base imponibile dell’IMU viene assunta a riferimento la rendita catastale per i fabbricati, quella dominicale per i terreni agricoli ed il valore venale per le aree fabbricabili.

Visto che per la determinazione della base imponibile sono riproposti i coefficienti moltiplicatori già applicati alla precedente IMU.

Tenuto conto che vengono confermati gli abbattimenti della base imponibile per le casistiche già agevolate con l’IMU previgente, come vengono confermate quasi totalmente le esenzioni già riconosciute con la previgente IMU.

Preso atto che ai sensi del comma 753 l’aliquota degli immobili accatastati nel gruppo “D” è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

Atteso che ai sensi del comma 750 l’aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all’azzeramento.

Preso atto che ai sensi del comma 754 per gli immobili diversi dall’abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753 della L.160/2019, l’aliquota di base è pari allo

0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Considerato che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento.

Evidenziato che il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

- Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;
- Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote.

Rilevato che la possibilità di articolare le aliquote per l'anno 2020 è analoga a quella già concessa per la previgente IMU, tenendo conto che dal 2021, i Comuni dovranno sottostare ai vincoli che verranno comunicati con il decreto del MEF, non ancora emanato.

Evidenziato che ai sensi del comma 757 la delibera di approvazione delle aliquote della "nuova" IMU deve contenere l'apposito prospetto messo a disposizione sul Portale del Federalismo Fiscale, compilato con le aliquote da approvare, che costituisce parte integrante della delibera, nonché elemento necessario per fornire efficacia all'atto.

Vista la mancanza della piattaforma sul Portale del Federalismo Fiscale per la composizione del prospetto delle aliquote che costituisce allegato obbligatorio alla delibera.

Vista la circolare n. 1/DF del 18 Febbraio 2020 in riferimento ai chiarimenti in merito al prospetto delle aliquote alla nuova IMU Art. 1, commi 756, 757 e 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) nella quale viene specificato che per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote che ne formerà parte integrante.

Considerato che il comma 779 prevede per l'anno 2020, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

Visto l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) che dispone l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020.

Visto l'art.106, comma 3bis della legge n. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, che differisce al 30 settembre 2020 il termine di approvazione del bilancio previsione.

Visti:

- l'articolo 172, comma 1, lettera c) del D.lgs. n.267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge n.388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge n.448/2001, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. n. 360/1998 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*

Considerato che a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre.

Rilevato che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione per l'anno 2020/2022, approvati con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 e n.6 del 28.04.2020.

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2020.

Evidenziato che nonostante la possibilità di aumentare le aliquote e le tariffe per incrementare le proprie risorse finanziarie, è intendimento dell'Amministrazione Comunale non procedere all'aumento della pressione fiscale a livello locale e confermare l'impianto tariffario deliberato nell'anno 2019.

Acquisiti, sulla proposta di deliberazione, i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile.

Con votazione espressa in forma palese per alzata di mano, ad esito unanime.

DELIBERA

Di approvare, per l'anno 2020, le aliquote della nuova IMU come di seguito riepilogate:

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9	2,00 ‰

Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) o da gli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.	4,60 ‰
Altri fabbricati ed aree edificabili	6,50 ‰
Unità immobiliari non produttive di reddito fondiario, disciplinate ai sensi dell'art. 43 del DPR n. 917/1986	4,00 ‰
Fabbricati di Categoria D	7,60 ‰
Detrazione per l'abitazione principale e pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e gli alloggi assegnati regolarmente dagli IACP	€ 200,00

Di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2020.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di disporre che il responsabile del Servizio Finanziario, individuato quale Funzionario Responsabile della Tari provveda agli adempimenti relativi al presente atto.

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
Francesco Carta

Il Segretario Comunale
Dott. Roberto Sassu

PUBBLICAZIONE

Attesto che la deliberazione in oggetto è pubblicata da oggi e per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio informatico sul sito istituzionale <http://www.comune.ortuери.nu.it/>.
Ortuери,

L'impiegato incaricato
Murru Giovanna